

Giochi linguistici e ordine giuridico

Fabio Ciaramelli

Abstract

In Western societies the relation between institutions and norms presents itself like an explicitly instituted relation which is ruled by verifiable public procedures. The anthropological analysis allows a full consideration of this juridical experience. It focuses on some of its specific characteristics which identify it and contextualize it, removing thus any pretension of absoluteness to the Western experience. In such a way, the specific Greek-Western contribution to the constitution of “juridical civilization” comes out clearly. It has been identified in the active and therefore tendentially autonomous relation between collectivity and the social structure. The “game” in question is therefore extremely serious and complex and, in it, the symbolic dimension and the normative instance intertwine to give rise to the actual identity of the social subjects.

Nel suo libro sui fondamenti antropologici dell’Occidente giuridico, Antonio Luigi Palmisano parla criticamente del diritto come di un gioco collettivo, la cui posta è la creazione delle proprie stesse regole, cioè la produzione dell’ordine sociale.¹ L’analisi antropologica, che costituisce l’angolo visuale della ricerca di Palmisano, consente una considerazione prospettica dell’esperienza giuridica occidentale, consente cioè di metterne a fuoco alcune caratteristiche specifiche, che al tempo stesso la identificano e la storicizzano, contestualizzandola e togliendole ogni pretesa di absolutezza. Ma proprio in questo modo può risaltare con più evidenza lo specifico contributo greco-occidentale alla costituzione della “civiltà giuridica”. Tale specificità va individuata nel rapporto attivo e perciò tendenzialmente autonomo tra la collettività e l’assetto sociale. In altri termini, nella società occidentale il rapporto tra istituzioni e norme si pone come un rapporto esplicitamente istituito, e perciò regolamentato da procedure pubbliche e controllabili. Il “gioco” al quale si riferisce Palmisano è, dunque, per riprendere il felice titolo d’un libro di Guido Rossi, “il gioco delle regole”: gioco estremamente serio e complesso, nel quale s’intrecciano dimensione simbolica e istanza normativa, e dal quale scaturisce l’identità stessa dei soggetti sociali.

In questa breve nota mi soffermerò solo su qualche tema, estrapolato da un materiale molto ricco di spunti analitici, e mi consentirò anch’io qualche divagazione, non senza terminare su una perplessità, che parzialmente mi allontana, almeno su un punto, dall’autore.

¹ A.L. Palmisano, *Tractatus ludicus. Antropologia dei fondamenti dell’Occidente giuridico*, con una Prefazione di Domenico Coccopalmerio. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Monografie, 5. Editoriale Scientifica, Napoli 2006.

Ho parlato di identità dei soggetti sociali che il diritto contribuisce a costruire. Palmisano, in una delle pagine concettualmente più dense del libro, mette invece in gioco il rapporto con l'alterità. Ma, come si vedrà subito, le due cose sono strettamente connesse: si tratta, infatti delle due facce d'una stessa medaglia. Scrive Palmisano:

“Il diritto fornisce una autorappresentazione (*Selbstdarstellung*) che consiste nel rappresentare se stesso ‘altro da se stesso’, cioè dal suo puro e semplice rappresentarsi. Il diritto si autorappresenta come altro, e questo è *di più* di quanto realizzi con la semplice azione del rappresentarsi come dato *ab aeterno*. [...] Solo così il diritto può essere interiorizzato dall'uomo (in una seconda fase, può essere interiorizzato ‘altro da se stesso’), che diviene allora *persona fictitia – legal person* – nella procedura giuridica. Nel suo semplice autorappresentarsi, l'uomo non sarebbe altro che *persona naturalis – natural person*. Ma in questo modo la vita sarebbe impossibile per chiunque (Hobbes). [...] È in questa artificiosità che si ritrova il carattere istituzionale di diritto e Stato.”²

È qui espresso molto chiaramente il carattere socialmente e storicamente istituito del passaggio propriamente moderno dall'autorappresentazione “naturale” o immediata all'autorappresentazione giuridica. Quest'ultima costituisce una forma di autorappresentazione tipicamente occidentale, grazie alla quale l'individuo costituisce la sua identità raffigurandosi come altro da sé, ossia ponendosi come persona giuridica. Una figura altra del medesimo restituisce al medesimo una nuova immagine di sé: in questa vera e propria riflessione speculativa, grazie all'immagine *istituita* del proprio si costituisce l'identità dei soggetti sociali. Nella modernità, dunque, l'identità, lungi dal costituire un presupposto statico dell'individuo, si risolve in un processo dinamico di alterazione.

Qui Palmisano individua il rapporto tra analisi antropologica e studio del diritto. Dal punto di vista antropologico, infatti, ciò che caratterizza l'essere umano è esattamente l'alterazione, la diversità. “Animale condannato a essere sempre diverso”, l'uomo “si ripete solo in questo essere diverso da sé e dagli altri”: le norme giuridiche “tentano di contrastare la diversità”, senza però mai riuscirci del tutto, giacché la diversità “è la condizione dell'essere”.³ Insomma, è proprio in virtù della sua natura stabilizzante e omologante,⁴ che il diritto, come ordine sistematico di norme e istituzioni, svolge una “funzione antropologica”, come suggerisce Alain Supiot in un libro di recente tradotto in italiano.⁵

Nella sua messa in prospettiva del diritto occidentale moderno, Palmisano lo guarda con gli occhi dell'antropologo, cioè con occhi capaci di “vedere come estraneo

² *Ivi*, p. 72.

³ *Ivi*, p. 127.

⁴ *Ivi*, p. 188.

⁵ Alain Supiot, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto*, Bruno Mondadori, Milano 2007.

ciò che è nostro e come nostro ciò che ci era estraneo”.⁶ Lo sguardo obliquo di chi riesce a farsi “etnologo della propria società” guida dunque il lavoro di Palmisano. L’implicazione squisitamente filosofica di un simile esercizio di pensiero viene in luce in alcune sue pagine dedicate a Wittgenstein, nelle quali la filosofia, cioè l’interrogazione critica del reale, è vista consistere non tanto e non solo nella conoscenza, nella descrizione o nella riflessione del dato, quanto soprattutto nella “capacità di percepire il reale su un fondo di possibilità molto più vasto della concezione usuale”.⁷ Insomma, lo sguardo filosofico è certo attratto dall’essere del reale, ma lascia alle scienze lo studio della sua effettiva consistenza: all’interrogazione filosofica, alla sua essenza critica, interessa in primo luogo il *significato* del reale, cioè il suo poter-essere-altrimenti.

Non a caso Wittgenstein, che s’era interessato all’antropologia, non voleva affatto ridurre il modo di essere dei cosiddetti primitivi a una forma privativa dell’essere occidentale. Nella comprensione di un comportamento di tipo istituzionale, egli escludeva che si dovesse cercare un suo fondamento necessitante al di fuori del comportamento osservabile. Comprenderne il significato, per lui equivaleva a comprendere ciò che quel comportamento socialmente determinato produceva, e non quel che di una qualche realtà data veniva a rispecchiarsi in esso. Analogamente, comprendere una frase significava comprendere una lingua: non solo padroneggiare la sua grammatica e la sua semantica, ma comprendere tutta una forma di vita, e soprattutto comprendere che quest’ultima

“si fonda su certi modi di agire – e non di vedere – collettivi. Nelle parole di Wittgenstein: «La fine non è il presupposto senza fondamento, è il modo di agire senza fondamento».”⁸

Occorre ora guardarsi da un equivoco che potrebbe falsare tutto il ragionamento proposto. Il “gioco delle regole”, la dimensione simbolica e normativa della vita sociale, non è che s’aggiunga a una società, la quale fino a quel momento sarebbe esistita senza di essa, avvertendone magari la mancanza e perciò poi dandosi bene o male da fare per produrla. L’ordine simbolico – cioè la dimensione mitica, di cui parla a più riprese Palmisano – eccede le determinazioni funzionali o strumentali d’ogni società: ma questo non significa che ne sia un suo più o meno occasionale complemento, di cui magari il sociale potrebbe liberarsi, tornando a una sua presunta purezza originaria. Non c’è esistenza reale o funzionale o strumentale della società che all’inizio se ne stia al di qua o al di fuori della dimensione simbolica, e della normatività che la struttura. Ed è proprio su questo piano che si coglie lo specifico antropologico dell’Occidente giuridico: che consiste esattamente nell’esplicitare e regolamentare la normatività del simbolico, sottoponendola a regole pubblicamente controllabili.

⁶ Maurice Merleau-Ponty, “De Mauss à Lévy-Strauss”, in Id., *Signes*, Gallimard, Paris 1960, p. 151.

⁷ A.L. Palmisano, *op. cit.*, p. 106.

⁸ J. Bouveresse, “Wittgenstein antropologo”, in L. Wittgenstein, *Note sul “Ramo d’oro” di Frazer*, Adelphi, Milano 1975, p. 81.

Mi avvio a concludere, e vengo all'annunciata perplessità. Essa riguarda l'insistito parallelismo tra diritto e linguaggio, alla luce del quale, sulla scia del cosiddetto secondo Wittgenstein, va letto il titolo del libro, cioè il riferimento alla dimensione ludica. L'ordine delle regole – corrispondente a quello dei “giochi linguistici” – costituirebbe in questo senso il fondamento antropologico dell'Occidente giuridico. Qui io avverto l'esigenza di precisare, ricollegandomi alle osservazioni formulate dal prof. Coccopalmerio nella sua Prefazione. La metafora del gioco, riconducendo il diritto al linguaggio, non mi sembra in grado di esprimere pienamente le caratteristiche del diritto nelle società occidentali moderne, eredi tanto dell'esperienza greca dell'*isonomia*, quanto dell'“invenzione” romana dello *ius*.⁹ Insomma, alla base dell'Occidente giuridico non si può non riconoscere il progetto di una produzione collettiva ed esplicita dell'ordine giuridico, e quindi il riconoscimento del suo carattere istituito, implicante il rifiuto del suo carattere inconscio o meramente spontaneo. In questo senso, l'ordine delle norme giuridiche non è un *cosmos* – un ordine immanente alla logica più o meno spontanea dei rapporti sociali ed economici – ma una *taxis*: un ordine istituito, sottoposto a regole esplicite e pubblicamente controllate.

Molti autorevoli studiosi, sia tra i giuristi sia tra i linguisti e i filosofi del linguaggio, hanno insistito sulle molteplici relazioni esistenti tra diritto e fenomeno linguistico.¹⁰ Il minimo comune denominatore di normatività linguistica e normatività giuridica è l'obiettività sociale delle regole. Come ha scritto Jean Piaget, infatti, la lingua “è un'istituzione collettiva le cui regole s'impongono agli individui, e che si trasmette in maniera coercitiva di generazione in generazione”.¹¹ Qualcosa del genere può senz'altro anche dirsi del diritto, perlomeno fino all'avvento della società democratica. Ma in democrazia – su questo punto bisogna insistere con decisione –¹² l'analogia o il parallelismo tra regole grammaticali e regole giuridiche s'interrompe, perché il processo di formazione delle seconde s'istituisce in forma esplicita, si separa dall'insieme dell'estensione sociale e viene pubblicamente sottoposto a un controllo collettivo. È qui in gioco l'istituzione sociale delle norme giuridiche. Ma – e in ciò consiste la differenza specifica della democrazia – in quest'ultima l'istituzione del sociale intende aver voce in capitolo nella stessa determinazione della propria identità. Non s'accontenta di riceverne il profilo dalla tradizione o dalla natura o dalla necessità logica, ma intende farne l'oggetto d'una deliberazione collettiva. Lo spazio giuridico moderno diventa perciò il luogo di produzione delle norme giuridiche, il luogo in cui queste ultime, nel linguaggio kelseniano, vengono prodotte a partire da altre norme secondo procedure esplicitamente regolamentate. Diverso è il caso del linguaggio. In esso, la normatività immanente alla struttura grammaticale propria a ogni lingua resta, nel suo momento inaugurale o produttivo, anonima e inconscia; più

⁹ Cfr. Aldo Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Einaudi, Torino 2006.

¹⁰ Se ne veda, da ultimo, un'accurata rassegna in Massimo La Torre, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Roma-Bari 1999, pp. 79 ss.

¹¹ J. Piaget, *Le structuralisme*, Paris 1972, p. 63.

¹² Mi sia permesso rinviare ai miei *Lo spazio simbolico della democrazia*, Città Aperta, Troina (En) 2003 e *Istituzioni e norme*, Giappichelli, Torino 2006.

precisamente, la produzione della normatività grammaticale è operante nella totalità dello spazio sociale, giacché essa affonda le sue radici nella dimensione occulta della creatività linguistica collettiva, alla quale inevitabilmente partecipa ogni geniale innovatore. Al contrario, nella società moderna la produzione di norme giuridiche, autonomizzatasi e resasi esplicita, ha luogo in un ambito ben delimitato dello spazio sociale, secondo procedure prestabilite e sottoposte a controllo collettivo. Insomma, attraverso l'autonomia della sfera giuridica, ottenuta grazie alla separazione del diritto da morale, politica, economia, religione e via elencando, la società occidentale moderna si autorappresenta e si autoriconosce come l'artefice del proprio ordine giuridico.

In tal modo, l'attitudine sociale alla produzione di comportamenti autoregolati cessa, in età moderna, d'essere oscuramente operante nell'intera estensione sociale. Nelle società tradizionali, in effetti, il sistema simbolico dei significati, dei valori, delle regole e delle rappresentazioni su cui si basa la vita sociale era considerato insindacabile e inalterabile, perché la sua fonte veniva percepita e vissuta come indisponibile alla collettività, sottratta alla presa delle azioni umane. La società premoderna eredita dall'autorità insindacabile della tradizione l'ordine simbolico che la governa, e lo vive come un dato imm modificabile in cui si evidenzia, di volta in volta, il volere degli antenati, la provvidenza divina, il senso ultimo del reale, le leggi incontrovertibili del cosmo: in ogni caso, ciò che viene esplicitamente escluso è proprio il carattere socialmente istituito del sistema simbolico e della sua portata normativa.

Questa caratterizzazione storico-sociale e istituita del diritto, Palmisano non si limita a presupporla nello svolgimento concreto delle sue analisi. Ma addirittura ne deplora l'assenza nelle tante pagine in cui critica la deriva mitologica del *welfare state*. Il mito, diceva Roland Barthes, comporta il passaggio surrettizio dalla Storia alla Natura. Il *welfare state*, e in generale la società postglobale, che tende a presentarsi come un unico mercato competitivo, s'articola, scrive Palmisano, "in modo tale da agire come 'diritto naturale':¹³ con ciò presentandosi come imm modificabile. In tal modo, viene surrettiziamente oscurata la dimensione istituita della globalizzazione, la cui artificialità, a differenza di ogni presunta immutabilità "naturale", è garanzia di alterabilità e trasformabilità.

Ecco perché, proprio per salvaguardare lo "sguardo obliquo" dell'antropologo, interessato soprattutto a interrogarne il poter-essere-altrimenti del suo oggetto di studio, appare indispensabile distinguere il carattere esplicitamente istituito delle norme giuridiche dalla logica inconscia dei giochi linguistici.

¹³ A.L. Palmisano, *op. cit.*, p. 123.

Bibliografia

- J. Bouveresse, “Wittgenstein antropologo”, in L. Wittgenstein, *Note sul “Ramo d’oro” di Frazer*, Adelphi, Milano, 1975
- F. Ciaramelli, *Lo spazio simbolico della democrazia*, Città Aperta, Troina (En), 2003
- F. Ciaramelli, *Istituzioni e norme*, Giappichelli, Torino, 2006
- M. La Torre, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Roma-Bari, 1999
- M. Merleau-Ponty, “De Mauss à Lévy-Strauss”, in Id., *Signes*, Gallimard, Paris, 1960
- J. Piaget, *Le structuralisme*, Paris, 1972
- A.L. Palmisano, *Tractatus ludicus. Antropologia dei fondamenti dell’Occidente giuridico*, con una Prefazione di Domenico Coccopalmerio. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Monografie, 5. Editoriale Scientifica, Napoli, 2006
- A. Schiavone, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Einaudi, Torino, 2006
- A. Supiot, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto*, Bruno Mondadori, Milano, 2007